



## **Comune di Savignano sul Panaro**

# **RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2018**

(art. 11-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 118/2011)

## RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI .....	2
Il perimetro di consolidamento .....	6
Le fasi preliminari al consolidamento .....	9
Principi e metodi di consolidamento .....	10
Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31/12/2018 .....	12
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio .....	13
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018 .....	14
<i>Il percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica   Comune di Savignano sul Panaro</i> .....	15
Immobilizzazioni .....	18
Attivo circolante .....	19
Ratei e risconti .....	19
Fondo rischi e oneri .....	20
Trattamento di fine rapporto .....	20
Debiti .....	20
Riconoscimento costi e ricavi .....	20
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO .....	21
Attivo .....	21
Passivo .....	22
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO .....	23
RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO E PARTITE INFRAGRUPPO .....	24
Compensi spettanti agli amministratori e all'organo di revisione della capogruppo .....	28
Perdite ripianate dalla capogruppo .....	28
Informazioni attinenti all'ambiente e al personale .....	28

## IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo.

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- ➔ obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori (che hanno dato già attuazione alla normativa). Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria, possibilità introdotta dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018<sup>1</sup>;
- ➔ applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11bis – 11 quinquies e dall’allegato 4/4 (principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs. 118/2011. Quest’ultimo prevede il rinvio, per quanto non specificatamente previsto dallo stesso, ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
- ➔ il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo (sempre con riferimento alla data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato);
- ➔ il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell’organo di revisione.

Il Comune, in qualità di ente capogruppo, deve redigere tale documento, coordinandone l’attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

I modelli di conto economico e stato patrimoniale consolidati sono definiti nell’allegato 11 al D.Lgs. 118/2011. Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio consolidato, indicati dal D. Lgs. 118/2011, sono:

---

<sup>1</sup> Modifica prevista dal DM 1 marzo 2019.

- **Stato patrimoniale consolidato**, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e del patrimonio netto della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Conto economico consolidato**, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico di periodo della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Nota integrativa**, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute nei documenti appena richiamati.

Lo stato patrimoniale consolidato si presenta in una forma a sezioni divise contrapposte.

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCONTI	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi: “differenza tra componenti positivi e negativi” e “risultato prima delle imposte”, prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell’anno 2018.

Infine lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi.

A) Componenti positivi della gestione

B) Componenti negativi della gestione

**Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione**

C) Proventi ed oneri finanziari

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

E) Proventi ed oneri straordinari

**Risultato prima delle imposte**

Imposte

**Risultato dell’esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**

**Risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi**

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.).

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento.

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale,

direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

## Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento<sup>2</sup>.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a

<sup>2</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017

ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto<sup>3</sup>, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Gli enti e società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

## **GAP e perimetro di consolidamento Comune di Savignano sul Panaro**

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 106 del 26/08/2019, alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell'esercizio 2018 per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione.

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

---

<sup>3</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.



Denominazione	Sede legale	Cod. Fiscale P.IVA	Capitale sociale	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione	Motivo di esclusione dal perimetro di consolidamento
A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"	Via Libertà, 823 - Vignola (MO)	03099960365	11.265	3. Ente strumentale partecipato	1. Diretta	NO	SI	5,07	
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna	Viale Cialdini, 5 - Modena	00173680364	13.442.787	3. Ente strumentale partecipato	1. Diretta	NO	SI	1,08	
Fondazione Democenter Sipe	Via Vivarelli, 2 - Modena	01989190366	979.492	3. Ente strumentale partecipato	1. Diretta	NO	NO	0,5105	1. Irrilevanza
C.E.V. Consorzio Energia Veneto	Via Pacinotti, 4/b - Verona	03274810237	980.553	3. Ente strumentale partecipato	1. Diretta	NO	NO	0,09	1. Irrilevanza
A.M.O. Agenzia per la Mobilità S.p.A.	Strada Sant'Anna, 210 - Modena	02727930360	5.312.848	5. Società partecipata	1. Diretta	NO	NO	0,141	1. Irrilevanza
SETA S.p.A.	Strada Sant'Anna, 210 - Modena	02201090368	15.496.776	5. Società partecipata	1. Diretta	NO	NO	0,035	1. Irrilevanza
Lepida S.c.p.A.	Via della Liberazione, 15 - Bologna	02770891204	65.526.000	5. Società partecipata	1. Diretta	SI	SI	0,0014	

Ai fini della individuazione degli enti inclusi nell'area di consolidamento (secondo elenco) occorre evidenziare che le società:

- Fondazione Democenter Siper
- C.E.V. Consorzio Energia Veneto
- A.M.O. Agenzia per la Mobilità S.p.A.
- SETA S.p.A.

sono detenute con una percentuale di partecipazione inferiore all'1%. Tali partecipazioni sono considerate irrilevanti, per cui possono non essere inserite nell'area di consolidamento ai fini del bilancio consolidato.

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2018 (elenco 2) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione	Codice Fiscale	Categoria	% part.ne	Anno di riferimento bilancio	Metodo di consolidamento
A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"	03099960365	3. Ente strumentale partecipato	5,07	2018	Proporzionale
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna	00173680364	3. Ente strumentale partecipato	1,08	2018	Proporzionale
Lepida S.c.p.A.	02770891204	5. Società partecipata	0,0014	2018	Proporzionale

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all'interno dell'Area di consolidamento si fa rinvio alla deliberazione sopracitata per le motivazioni nonché per una panoramica sull'assetto generale e economico finanziario di ognuno di essi.

## Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento, comunicando contestualmente l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato.

Il Comune ha ritenuto di non impartire preventivamente direttive per l'elaborazione dei dati da fornire per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, considerato che A.S.P. Terre di Castelli "G. Gasparini" e A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna sono in contabilità finanziaria e l'uniformità dei bilanci è garantita dai principi contabili, mentre per quanto riguarda Lepida s.c.p.a. la società predispone già autonomamente i dati in formato utile per il consolidamento, in quanto tutti i soci sono rappresentati da enti locali o comunque enti pubblici che applicano la contabilità finanziaria.

Gli elementi utili per il consolidamento riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società

controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

I componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018.

## **Principi e metodi di consolidamento**

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;

- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;

- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, vengano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente *Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi* e *Risultato economico di pertinenza di terzi*.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

## Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31/12/2018

Il Bilancio consolidato si chiude con un risultato di € - 14.577.

Si riportano di seguito lo stato patrimoniale e il conto economico:

<i>Attivo</i>	Stato Patrimoniale consolidato 2018 (A)	Stato Patrimoniale consolidato 2017 (B)	Differenza (C = A-B)
Immobilizzazioni immateriali	6.948	1.552	5.396
Immobilizzazioni materiali	22.349.817	22.519.052	-169.235
Immobilizzazioni finanziarie	285.920	298.625	-12.705
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>22.642.685</b>	<b>22.819.229</b>	<b>-176.544</b>
Rimanenze	2.167	1.536	631
Crediti	1.691.371	1.520.071	171.300
Altre attività finanziarie	0	0	0
Disponibilità liquide	2.305.893	1.619.005	686.888
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>3.999.431</b>	<b>3.140.612</b>	<b>858.819</b>
Ratei e risconti	3.309	5.881	-2.572
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>26.645.425</b>	<b>25.965.722</b>	<b>679.703</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>21.507.301</b>	<b>21.093.252</b>	<b>414.049</b>
Fondo rischi e oneri	445.108	456.436	-11.328
Trattamento di fine rapporto	22.276	21.835	441
Debiti	3.595.340	3.312.180	283.160
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	1.075.400	1.082.019	-6.619
<b>Totale del passivo</b>	<b>26.645.425</b>	<b>25.965.722</b>	<b>679.703</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>676.923</b>	<b>22.933</b>	<b>653.990</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>				
	<b>Voce di Bilancio</b>	<b>Conto economico consolidato 2018 (A)</b>	<b>Conto economico consolidato 2017 (B)</b>	<b>Differenza (A-B)</b>
A	<i>componenti positivi della gestione</i>	7.393.118	7.592.100	-198.982
B	<i>componenti negativi della gestione</i>	7.660.795	7.669.577	-8.782
	<b>Risultato della gestione</b>	<b>-267.677</b>	<b>-77.477</b>	<b>-190.200</b>
C	<i>Proventi ed oneri finanziari</i>			
	<i>proventi finanziari</i>	2.318	2.968	-650
	<i>oneri finanziari</i>	66.771	74.894	-8.123
D	<i>Rettifica di valore attività finanziarie</i>			
	<i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
	<i>Svalutazioni</i>	0	0	0
	<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>-332.130</b>	<b>-149.403</b>	<b>-182.727</b>
E	<i>proventi straordinari</i>	425.066	315.825	109.241
E	<i>oneri straordinari</i>	22.299	73.428	-51.129
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>70.637</b>	<b>92.994</b>	<b>-22.357</b>
	Imposte	85.214	79.716	5.498
**	<b>Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi</b>	<b>-14.577</b>	<b>13.278</b>	<b>-27.855</b>
**	<b>Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi</b>			<b>0</b>
**	<b>Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo</b>	<b>-14.577</b>	<b>13.278</b>	<b>-27.855</b>

I documenti di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 31 dicembre 2018 del Comune di Savignano sul Panaro sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati. Essi rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

La presente relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa di seguito riportata, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2018 del Comune, ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

## **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP2000 Scpa in Lepida Scpa, a seguito della quale la quota di partecipazione del Comune di Savignano sul Panaro è passata dallo 0,0015% allo 0,0014%.

In conclusione, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale ed economico.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL****31/12/2018****Inquadramento normativo**

I fondamenti normativi del presente documento derivano dalle disposizioni definite dalle seguenti norme e principi contabili:

- D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Province ed enti locali, prevedendo gli schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, nonché la redazione del Bilancio Consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati (articoli da 11-bis a 11-quinquies);
- Principio Contabile Applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al medesimo decreto, che indica i criteri di composizione del Gruppo dell'Amministrazione Pubblica e dell'area di consolidamento, individuando altresì i passaggi procedurali per la formazione del Bilancio Consolidato e la redazione della Relazione sulla Gestione, contenente la Nota Integrativa;
- Schema di Bilancio Consolidato, allegato 11 al D.Lgs. 118/2011;
- Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare:
  - art. 147-quater, che definisce il regime dei controlli sulle società partecipate non quotate e indica il bilancio consolidato quale strumento contabile per la rilevazione - secondo competenza economica - dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate;
  - articoli 151, comma 8, e 233-bis, che contestualizzano il bilancio consolidato nell'ambito dei principi e degli strumenti dell'Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., rinviando al citato D.Lgs. 118/2011 per quanto attiene alla definizione degli schemi e alle modalità di redazione;

Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D.Lgs. 118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".

In sintesi, la normativa richiamata prevede che:

- gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

- lo schema del documento consolidato è quello di cui all'allegato 11 del D.Lgs 118/2011 che contiene il raccordo con quelli previsti dall'articolo 2425 del codice civile e dal Dm 26 aprile 1995.

Ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs 118/2011 il bilancio consolidato è costituito dal Conto economico consolidato e dallo Stato patrimoniale consolidato a cui sono allegati la Relazione sulla gestione consolidata (che comprende la Nota Integrativa) e la Relazione del Revisore dei Conti dell'Ente capogruppo.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per l'anno 2018, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26/08/2019, il Comune di Savignano sul Panaro ha approvato i due elenchi di seguito indicati:

- enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- enti, aziende e società che compongono il bilancio consolidato per l'anno 2018.

#### ***Il percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Savignano sul Panaro***

Il percorso di predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Savignano sul Panaro ha preso avvio con la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26 agosto 2019. Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, con note prot. n. 9569-9570-9571 del 26/08/2019, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli enti allegato alla deliberazione sopracitata, al fine di consentire a tutti i componenti del Gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del Gruppo).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nei successivi paragrafi.



## La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica

Di seguito vengono elencati gli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), secondo le definizioni contenute nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, classificati secondo le tipologie e le missioni di seguito specificate.

Denominazione	Sede legale	% partecipazione	Missione	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	Categoria	Motivo di esclusione dal perimetro di consolidamento
<b>A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"</b>	Via Libertà, 823 - Vignola (MO)	5,07	K - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1. Diretta	NO	SI	3. Ente strumentale partecipato	
<b>A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna</b>	Viale Cialdini, 5 - Modena	1,08	G - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Diretta	NO	SI	3. Ente strumentale partecipato	
<b>Fondazione Democenter Sipe</b>	Via Vivarelli, 2 - Modena	0,5105	M - Sviluppo economico e competitività	1. Diretta	NO	NO	3. Ente strumentale partecipato	1. Irrilevanza
<b>C.E.V. Consorzio Energia Veneto</b>	Via Pacinotti, 4/b - Verona	0,09	P - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1. Diretta	NO	NO	3. Ente strumentale partecipato	1. Irrilevanza
<b>A.M.O. Agenzia per la Mobilità S.p.A.</b>	Strada Sant'Anna, 210 - Modena	0,141	I - Trasporti e diritto alla mobilità	1. Diretta	NO	NO	5. Società partecipata	1. Irrilevanza
<b>SETA S.p.A.</b>	Strada Sant'Anna, 210 - Modena	0,035	I - Trasporti e diritto alla mobilità	1. Diretta	NO	NO	5. Società partecipata	1. Irrilevanza
<b>Lepida S.c.p.A.</b>	Via della Liberazione, 15 - Bologna	0,0015	M - Sviluppo economico e competitività	1. Diretta	SI	SI	5. Società partecipata	

Nella tabella seguente sono indicati i parametri per la definizione del perimetro di consolidamento e gli enti inclusi nello stesso.

### PARAMETRI (valori al 31/12/2018)

2018	Savignano s/P	% di rilevanza	soglia di rilevanza
Totale attivo	25.907.020,44	3%	777.210,61
Patrimonio netto	21.372.881,97	3%	641.186,46
Ricavi caratteristici	6.900.977,21	3%	207.029,32

	%partecipazione (A)	Voci di bilancio	(B)	(A x B)	%	% irrilevanza: <3% in ciascuno dei tre parametri	Enti soggetti a consolidamento
A.S.P. Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini"	5,07%	Totale attivo	6.697.327,00	339.554,48	1,311%	rilevante	consolidamento proporzionale
		Patrimonio netto	12.557,00	636,64	0,003%		
		Valore della produzione	6.913.820,00	350.530,67	5,079%		
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna	1,08%	Totale attivo	53.419,00	576,93	0,002%	rilevante	consolidamento proporzionale
		Patrimonio netto	14.133.106,00	152.637,54	0,714%		
		Valore della produzione	13.539.443,00	146.225,98	2,119%		
AMO Agenzia per la Mobilità S.p.A.	0,141%	Totale attivo	35.342.449,00	49.832,85	0,192%	irrilevante	esclusa
		Patrimonio netto	19.497.051,00	27.490,84	0,129%		
		Valore della produzione	28.367.672,00	39.998,42	0,580%		
Lepida S.p.A.	0,0015%	Totale attivo	88.418.516,00	1.237,86	0,005%	irrilevante	consolidamento proporzionale anche se % partecipazione irrilevante
		Patrimonio netto	68.351.765,00	956,92	0,004%		
		Valore della produzione	27.758.119,00	388,61	0,006%		
SETA S.p.A.	0,035%	Totale attivo	89.289.070,00	31.251,17	0,121%	irrilevante	esclusa
		Patrimonio netto	17.237.307,00	6.033,06	0,028%		
		Valore della produzione	109.025.059,00	38.158,77	0,553%		
C.E.V. Consorzio Energia Veneto	0,09%	Totale attivo	8.631.951,00	7.768,76	0,030%	irrilevante	esclusa
		Patrimonio netto	1.000.361,00	900,32	0,004%		
		Valore della produzione	3.388.462,00	3.049,62	0,044%		
Fondazione Democenter-Sipe	0,5105%	Totale attivo	3.752.587,00	19.156,96	0,074%	irrilevante	esclusa
		Patrimonio netto	739.385,00	3.774,56	0,018%		
		Valore della produzione	3.696.968,00	18.873,02	0,273%		

## Criteri di valutazione

Il Principio contabile applicato, al punto 4.1, evidenzia che «è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base».

Rispetto all'indicazione riportata, l'Ente ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del Gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al Gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria l'effettuazione di apposite scritture di rettifica dovute all'applicazione di diversi criteri di valutazione.

## Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

### **Immobilizzazioni immateriali**

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto delle quote di ammortamento accumulate, che sono calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono presenti delle quote di avviamento valorizzate sulla base dei costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali che possono prospettare benefici economici futuri in termini di recuperabilità del costo. L'avviamento è ammortizzato in quote costanti che tengono conto della stima dell'utilità futura.

### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (o di conferimento o di produzione) e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento sono imputate a conto economico secondo un calcolo che tiene conto dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti secondo quote costanti.

Sia il Comune che gli enti consolidati, hanno iscritto nel proprio Stato Patrimoniale le immobilizzazioni materiali al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Non sono ammortizzati i beni la cui utilità non si esaurisce (terreni, opere d'arte, ecc.).

I beni obsoleti o non più utilizzabili non vengono ammortizzati e sono valutati da Lepida e ACER al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Per le immobilizzazioni acquisite nell'esercizio le quote di ammortamento sono così calcolate:

- Comune di Savignano sul Panaro: per intero;
- ASP, ACER, Lepida pro quota;

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali del Comune di Savignano sul Panaro sono stati calcolati secondo quanto previsto dal principio contabile all. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 al punto 4.18.

Per quanto riguarda le quote di ammortamento applicate dagli enti consolidati si precisa che in conformità a quanto previsto dal Principio Contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, l'applicazione di aliquote differenti permette comunque di realizzare l'obiettivo di una rappresentazione veritiera e corretta, in considerazione dell'esiguità degli importi.

Il comune di Savignano sul Panaro, Asp Gasparini e Lepida con riferimento ai beni acquisiti con contributi in conto capitale, applicano il metodo indiretto in modo da garantire l'accredito graduale al conto economico del contributo in proporzione agli ammortamenti effettuati.

Gli ammortamenti di ACER non sono oggetto di sterilizzazione relativamente ai beni acquisiti con contributi in conto capitale, di conseguenza il valore delle immobilizzazioni viene iscritto al netto del contributo (metodo diretto).

### ***Immobilizzazioni finanziarie***

Le partecipazioni del Comune sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto, ASP e Acer utilizzano il valore nominale, CAP e Lepida non hanno partecipazioni.

## **Attivo circolante**

### ***Rimanenze***

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto nel rispetto delle vigenti disposizioni civilistiche.

### ***Crediti***

I crediti, sia del Comune che degli enti oggetto di consolidamento sono iscritti al valore nominale ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi e i cui accantonamenti confluiscono nel conto economico. Ai fini della determinazione dell'accantonamento si rinvia a quanto indicato nel principio della contabilità finanziaria.

Per i crediti superiori a 12 mesi, Lepida e ACER utilizzano il metodo del costo ammortizzato, per il comune e ASP la fattispecie non ricorre.

## **Ratei e risconti**

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis comma 6 c.c.

I ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio precedente, ma di competenza dell'esercizio successivo.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo determinata in ragione del tempo di utilizzo delle risorse economiche.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

## **Fondo rischi e oneri**

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa (fondi per oneri) o probabile (fondi rischi), dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

## **Trattamento di fine rapporto**

Presente solo per Lepida Spa e per ACER e costituito sulla base delle previsioni normative vigenti. E' iscritto al netto delle anticipazioni corrisposte ai singoli dipendenti.

## **Debiti**

Sono classificati per natura sulla base della tipologia del soggetto creditore e rilevati al loro valore nominale (per il Comune, CAP e per i debiti scadenti entro 12 mesi per gli altri enti consolidati) o con il criterio del costo ammortizzato (per i debiti con scadenze superiori a 12 mesi). Il valore dei debiti di finanziamento è il debito residuo per mutui e prestiti in corso di ammortamento.

## **Riconoscimento costi e ricavi**

La competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'OIC che stabilisce "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario.

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Con riferimento ai valori esposti nel bilancio consolidato, occorre tenere presente che le ridotte percentuali di partecipazione del comune sia in Lepida, che negli altri enti strumentali, rendono spesso insignificanti i valori consolidati rispetto a quelli dello stato patrimoniale e del conto economico del Comune.

### Attivo

#### **Immobilizzazioni immateriali**

L'importo già esiguo delle immobilizzazioni immateriali del Comune di Savignano sul Panaro, che ammonta ad euro 6.292,70, viene integrato di euro 680,08 derivante da acquisti di brevetti (ASP, ACER e Lepida) e di euro 12,69 per avviamento (Lepida).

#### **Immobilizzazioni materiali**

Il valore delle immobilizzazioni materiali del Comune di Savignano sul Panaro, che ammonta ad euro 22.026.478,88, viene incrementato a seguito del consolidamento di euro 323.337,98, di cui ASP per euro 194.498,99 (di cui fabbricati per euro 186.376,34), ACER per euro 128.046,97 (di cui fabbricati per euro 81.306,28), e Lepida per euro 792,02.

#### **Immobilizzazioni finanziarie**

Le partecipazioni comprendono le partecipazioni societarie del Comune di Savignano sul Panaro. L'importo iniziale di euro 252.967,18 è stato integrato della partecipazione in ACER per euro 154.725,80 in fase di preconsolidamento, successivamente sono state eliminate le quote di partecipazioni negli enti consolidati (euro 171.507,63 ASP, euro 154.725,80 ACER ed euro 2.867,45 Lepida) per ottenere un risultato consolidato di euro 144.012,05.

Si evidenzia inoltre l'adeguamento al patrimonio netto derivante dall'approvazione dei rendiconti 2018 degli enti partecipati, mediante rettifica economica nel risultato di esercizio finale.

#### **Rimanenze**

Le rimanenze sono costituite da materie prime e/o prodotti finiti, ed ammontano ad euro 2.167,15, derivanti interamente dal consolidamento di ASP.

#### **Crediti**

Per tutti i componenti del GAP, i crediti hanno scadenza entro 12 mesi. Il Comune di Savignano su Panaro detiene crediti per euro 1.405.816,53, a cui vanno sommati euro 290.586,54 da consolidamento. Questa cifra è composta da euro 99.442,01 per crediti ASP (euro 104.474,30 – euro 5.032,29 per elisione rapporti reciproci), euro 185.716,77 per crediti ACER ed euro 395,48 per crediti Lepida.

**Ratei e risconti attivi**

Non sono presenti ratei attivi.

Il Comune di Savignano non presenta risconti attivi, quindi l'importo di euro 3.309,16 dipende interamente dal consolidamento, e deriva da:

- ASP per euro 475,82 e riguardano fatture di competenza dell'anno successivo e un affitto di immobile anticipato;
- ACER per euro 2.814,40, prevalentemente per polizze assicurative;
- Lepida per euro 18,94 per contabilizzazione di costi anticipati su manutenzione software e sui costi dei diritti d'uso delle reti radio;

**Passivo****Fondi per rischi ed oneri**

Le somme accantonate nel fondo rischi ed oneri del Comune di Savignano ammontano complessivamente ad euro 432.857,78, e sono destinati a far fronte a spese di soccombenza nelle cause ancora in corso (euro 399.980,00), a spese per conguagli di utenze (euro 19.859,00), ed all'erogazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco (euro 13.018,78).

A seguito del consolidamento si ottiene un risultato complessivo di euro 445.107,55, dovuto ad ASP per euro 6.803,09 e ad ACER per euro 5.377,07. Entrambi gli enti hanno prudentemente accantonato somme destinate alla copertura di perdite o debiti certi o probabili. Lepida non ha accantonamenti per rischi ed oneri.

**Fondo TFR**

La costituzione del fondo è prevista solo per ACER e Lepida, mentre, per espressa previsione normativa, sono esclusi gli altri enti.

**Debiti**

I debiti ammontano per il Comune di Savignano ad euro 3.027.507,31, che a seguito del consolidamento salgono ad euro 3.595.341,38 attribuibili per euro 174.504,83 ad ASP, per 393.090,27 ad ACER e per 238,98 a Lepida. Ad eccezione dei debiti di finanziamento, non risulta iscritti debiti con scadenza oltre i 12 mesi.

ACER presenta debiti di durata superiore a 5 anni limitatamente ai depositi cauzionali legati alla durata dei contratti di locazione, per un importo di euro 2.241.142, consolidato per 24.204,34.

**Ratei e risconti passivi**

I risconti passivi sono ricavi realizzati nell'esercizio corrente, ma di competenza di esercizi futuri. Per il Comune di Savignano i risconti passivi comprendono i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche per euro 546.931,56 e altri risconti per euro 390.858,09. I ratei passivi sono quote di uscite future

già maturate ma che avranno la loro manifestazione finanziaria in futuri esercizi, ed ammontano ad euro 135.983,73.

Per gli altri enti hanno importi poco significativi, e comprendono:

- Lepida per canoni e concessioni pluriennali per euro 49,77;
- ACER Modena per canoni alloggi e canoni antenne per euro 266,53;
- ASP euro 173,60 per donazioni

I ratei passivi, ovvero i costi maturati nell'esercizio correnti la cui manifestazione finanziaria avverrà in esercizi futuri: per il Comune ed ammontano ad euro 135.963,73, per ACER riguardano prevalentemente interessi passivi su depositi cauzionali ed ammontano ad euro 1.136,78.

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

### ***Componenti positivi della gestione***

I componenti positivi della gestione ammontano per il Comune di Savignano ad euro 6.900.977,21; di questi, solo 314.599,51 derivano da ricavi delle vendite e proventi da servizi pubblici. Le quote derivanti dal consolidamento degli enti del GAP presentano la seguente composizione:

- ASP euro 345.498,38, di cui euro 256.043,61 di ricavi da vendite e prestazioni;
- ACER euro 146.225,98, di cui euro 138.859,91 di ricavi da vendite e prestazioni;
- Lepida euro 416,37.

### ***Componenti negativi della gestione***

I componenti negativi della gestione ammontano per il Comune di Savignano ad euro 7.161.491,50; le cui componenti più significative sono la spesa per trasferimenti di euro 3.431.160,27, la spesa per prestazioni di servizi per euro 1.217.564,91, e la spesa di personale di euro 1.312.497,58.

A seguito del consolidamento degli enti del GAP, si ottengono componenti di gestione negativi per euro 7.660.795,01.

Da un'analisi dei costi degli enti consolidati, si osserva quanto segue:

- ASP euro 346.583,37, di cui euro 134.597,95 per prestazioni di servizio ed euro 176.036,94 di spesa di personale;
- ACER euro 145.102,05, di cui euro 94.266,54 per prestazioni di servizio ed euro 39.161,01 di spesa di personale;
- Lepida euro 406,40.



**Proventi ed oneri finanziari**

Per quanto riguarda gli interessi attivi, a quelli dell'ente per euro 1,56, si aggiungono, euro 2.313,09 consolidati per ACER derivanti da interessi su titoli e su gestioni patrimoniali, euro 2,38 consolidati per ASP ed euro 0,71 per Lepida derivanti da interessi su crediti commerciali.

Gli oneri sono costituiti dalle quote di interessi passivi sul rimborso di mutui e prestiti, per un totale di euro 64.752,02, di cui euro 64.377,30 del Comune di Savignano sul Panaro, euro 374,72 di ASP Gasparini ed euro 0,19 di Lepida.

Gli altri oneri finanziari di ammontare pari a 2.018,74 derivano da ACER Modena e si riferiscono ad interessi su depositi cauzionali e a perdite su gestioni finanziarie.

**Proventi e oneri straordinari**

I proventi straordinari comprendono le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo del Comune per euro 424.197,92; le plusvalenze patrimoniali del Comune ammontano ad euro 75.202,12 (cessione diritto di superficie fabbricato di via Lombardia) mentre tra gli altri proventi rilevano euro 867,68 da ASP per donazioni, ed euro 36.718,43 del Comune.

Gli oneri straordinari derivano da sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo del Comune di Savignano sul Panaro per euro 22.297,64.

**Imposte**

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Per il Comune si tratta di IRAP, mentre per gli altri enti e società di IRAP e IRES.

**RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO E PARTITE INFRAGRUPPO**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei". La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica".

Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

### ***La redazione del bilancio consolidato e la differenza di consolidamento***

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.M. 18 maggio 2017 ha introdotto novità nel criterio di valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie, così sintetizzate:

- Introduzione dell'obbligatorietà del metodo del patrimonio netto per gli organismi controllati e partecipati: il punto 6.1.3. dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le partecipazioni in imprese società controllate e partecipate sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» di cui all'articolo 2426, n. 4, del Codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, e nello stato patrimoniale ha come contropartita l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Solo nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione (e non direttamente nello stesso esercizio, come in precedenza disciplinato) gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Le eventuali perdite sono portate a conto economico. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Tale obbligatorietà vale anche per le partecipazioni non azionarie (fondazioni, aziende speciali, consorzi, eccetera). La lettera b) del punto 6.1.3. stabilisce che i criteri di iscrizione e valutazione di tali organismi sono analoghi a quelli vevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto».

- Enti senza valore di liquidazione: In deroga ai documenti Oic n. 17 e n. 21, le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione (in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, devono essere rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita - per evitare sopravvalutazioni del patrimonio - una quota del patrimonio

netto deve essere vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. Il principio contabile illustra all'esempio n. 13 la modalità di registrazione in contabilità economica e le scritture in partita doppia di tali valorizzazioni, classificando la partecipazione di questi enti tra gli "Altri soggetti" anche nel caso di controllo. Pertanto, le immobilizzazioni finanziarie valorizzate nel rendiconto 2018 dell'Ente sono state riclassificate e valorizzate, in coerenza con quanto indicato nella delibera di definizione del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica), applicando i nuovi criteri di valorizzazione.

Come ammesso dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Savignano sul Panaro, per l'esercizio 2018, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2018 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro Patrimonio netto corrente. La sommatoria di tali ultimi valori è risultata superiore rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'attivo patrimoniale del bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n.

17.

Le partecipazioni relative agli organismi inclusi nel consolidamento sono state valutate come segue:

Partecipazione al 31/12/2018	% possesso	Valorizzazione della partecipazione nel Bilancio 2018 Comune di Savignano su bilancio 2017 dell'organismo	Valore della frazione di patrimonio netto da bilancio 2018 degli organismi	Differenza da consolidamento
A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"	5,07	171.507,63	161.114,01	10.393,62
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna	1,08	154.725,80	154.725,80	-
Lepida S.c.p.A.	0,0015	2.867,45	1.017,20	1.850,25

La valorizzazione effettuata alla data di redazione del bilancio dell'Ente ha utilizzato i dati di Patrimonio netto degli organismi al 31/12/2017. Infatti, alla data di redazione del consuntivo 2018 dell'Ente i bilanci degli organismi al 31/12/2018 non risultavano ancora approvati né disponibili.

L'eliminazione della partecipazione in contropartita al valore del patrimonio netto della partecipata determina la "differenza di consolidamento per annullamento" che può condurre a valori positivi (differenza di consolidamento positiva) o negativi (valori di consolidamento negativo).

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 punto 56 la differenza è imputata al conto economico voce B14 "oneri diversi di gestione" per euro 12.243,88.

**Le rettifiche di pre-consolidamento**

Inserimento dalla partecipazione del Comune di Savignano sul Panaro in ACER, non inserita nella contabilità economico patrimoniale per euro 154.725,80.

**Le elisioni economiche**

Eliminazione del rapporto infragruppo tra il Comune e ASP Gasparini per euro 5.032,29 derivante da utilizzo di beni del Comune da parte di ASP.

**Le elisioni patrimoniali**

Eliminazione nell'attivo patrimoniale del valore delle partecipazioni detenute dal Comune nelle Società e negli Enti consolidati per un importo totale pari a euro 391.100,88 (euro 171.507,63 partecipazione in ASP, euro 154.725,80 partecipazione in ACER ed euro 2.867,45 partecipazione in Lepida).

Eliminazione nel passivo patrimoniale dei debiti di ASP verso il Comune per un importo pari ad euro 5.032,29.

**Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni**

	Crediti di durata > 5 anni	Debiti di durata > 5 anni	Descrizione
Comune di Savignano s/P		962.234,96	Mutui
A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"		521.717,00	Verso banche e tesoriere
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna		1.855.281,00	Verso banche e tesoriere
Lepida S.c.p.A.		-	

**Ratei, risconti e altri accantonamenti**

	Ratei e risconti attivi	Ratei e risconti passivi
Comune di Savignano s/P	-	1.073.773,38
A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"	9.385,00	3.424,00
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna	260.593,00	129.936,00
Lepida S.c.p.A.	1.262.630,00	3.318.131,00

**Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natura.**

Il Comune di Savignano s/P, ASP e Lepida non hanno strumenti derivati. Per il dettaglio degli strumenti finanziari detenuti da ACER si rimanda alla nota integrativa dell'ente pagg. 37-38.

**Composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari"**

La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" come indicato nelle note integrative dei bilanci degli organismi del Gruppo è la seguente:

- Comune di Savignano: euro 424.197,92 derivanti da maggiori accertamenti (euro 39.278,62) e minori impegni a residuo (euro 272.998,75); euro 75.202,12 da plusvalenze patrimoniali (cessione diritto di superficie); euro 36.718,43 (contributi maggior carico urbanistico centraline idroelettriche anni 2018 e precedenti), euro 22.297,64 di minori accertamenti.
- ASP Gasparini: proventi straordinari da donazioni di privati per euro 17.114.
- Differenza da consolidamento per euro 12.243,88.

**Compensi spettanti agli amministratori e all'organo di revisione della capogruppo**

Nel corso dell'esercizio 2018 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori) della capogruppo hanno percepito complessivamente € 67.196,25 (al lordo delle ritenute di legge). Sindaco e membri della Giunta non ricoprono cariche analoghe presso gli enti oggetto di consolidamento.

Il Revisore dei conti del Comune di Savignano sul Panaro ha percepito nell'anno 2018 complessivamente € 7.390,09. Il revisore non ricopre cariche analoghe presso gli enti e le società compresi nel bilancio consolidato.

I compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegi sindacali degli enti compresi nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2018 indicati nelle relative Note integrative, sono stati i seguenti:

	Organo amministrativo	Organo di controllo
A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"	18.000,00	5.202,00
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna	72.919,00	37.662,00
Lepida S.c.p.A.	65.112,00	19.000,00

**Perdite ripianate dalla capogruppo**

La capogruppo negli ultimi tre anni non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.

**Informazioni attinenti all'ambiente e al personale**

Per quanto riguarda le informazioni concernenti i rapporti con il personale, il verificarsi di infortuni o di danni causati all'ambiente si rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e nelle relazioni sulla gestione approvate dall'ente capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento.

Lì, 12 settembre 2019